

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO  
PROVINCIA DI CREMONA

**Determinazione 55 del 31.03.2023**

**Oggetto: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2023.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 35 del 30.03.2023, avente per oggetto “Approvazione metodologia valutazione/pesatura specifiche responsabilità: approvazione piano della performance e piano degli obiettivi 2023/2025”.

VISTO il vigente CCNL dipendenti comparto Regioni EE.LL.;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data odierna;

RILEVATO che, in sede di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2023, a pagina 13, comma 4., in tema di progressioni orizzontali, è stato previsto quanto segue: “Per l’anno 2023 il valore economico complessivo dei “differenziali stipendiali” attribuibili è stabilito nella misura di € 738,11(Area Istruttori).”.

DATO ATTO che il Piano Performance ed Obiettivi, triennio 2023/2025, ha previsto la seguente Metodologia Valutativa per il riconoscimento delle posizioni orizzontali:

- 1) L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
  - a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;
  - b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
  - c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
  - d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
    - 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
    - 2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui

*all'art.1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;*

*3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione);*

*e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.*

*f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;*

*g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.*

2) La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

3) Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).

4) I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).

5) L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

VISTA la determinazione n. 54 del 29.03.2023 con la quale è stato rideterminato il fondo risorse decentrate anno 2023.

ATTESO che:

a) ai sensi del comma 2 lett. d) punto 1) dell'articolo 14 del Ccnl 2019/2021 la progressione viene attribuita in base alla *media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*

b) l'art.16 comma 3 lettera b) del contratto decentrato integrativo recita « possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto anche delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate in vigenza del precedente sistema di classificazione;»;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attribuzione della progressione economica (cd. "differenziale stipendiale") ed in relazione ai criteri di valutazione definiti nel vigente contratto decentrato, si è verificato che una sola dipendente risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla sopraindicata normativa;

EFFETTUATE le dovute verifiche ed acquisita tutta la documentazione necessaria, si procede definitivamente all'attribuzione della progressione economica orizzontale per l'anno 2023 in favore dell'unica dipendente in possesso dei requisiti necessari.

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

**D E T E R M I N A**

1. **DI DARE ATTO** che, ai fini dell'attribuzione della progressione economica (cd. "differenziale stipendiale") ed in relazione ai criteri di valutazione definiti nel vigente contratto decentrato, si è appurato che una sola dipendente risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla sopraindicata normativa;
2. **DI ATTRIBUIRE**, con decorrenza 1° gennaio 2023, la nuova posizione economica alla dipendente Barbieri Enrica Maria, da Cat. C/3 (posizione economica attuale) a Cat. C/4 (nuova posizione economica).
3. **DI CONFERIRE** mandato alla Responsabile Area Finanziaria di calcolare e liquidare, in favore della già menzionata dipendente, i relativi "arretrati stipendiali".
4. **DI AGGIORNARE** i compensi mensili da corrispondere al personale dipendente, che ha conseguito la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza, come sopra riportato, sulla base della nuova retribuzione tabellare, con corresponsione degli arretrati dovuti per l'anno corrente, imputando la spesa sui capitoli dedicati al trattamento economico fondamentale.
5. **DI INSERIRE** il presente atto nei fascicoli del personale dipendente beneficiario della progressione economica orizzontale.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
  - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

Casaleto Ceredano, lì 31.03.2023

**Il Segretario Comunale**  
***Dott. Rodolico Francesco***  
*(documento firmato digitalmente)*

**COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell' Art.151 comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

CASALETTO CEREDANO, lì 31.03.2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Barbieri Enrica Maria*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

CASALETTO CEREDANO, lì 31.03.2023

**Il Segretario Comunale**

*Dott. Francesco Rodolico*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*

---

**Visto per presa visione:**

CASALETTO CEREDANO, lì 31.03.2023

**Il Sindaco**

*Aldo Casorati*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*

---

